



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE MODENA ODV"

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "**GRUPPO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI MODENA ODV**", in forma abbreviata "**GV ANC MO ODV**", intitolata al Carabiniere medaglia d'oro al valore militare Lorenzo Gasco di seguito denominata come "Associazione" e regolata dal D. Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del terzo settore") e dalle norme del Codice Civile in tema di Associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel territorio del Comune di Modena. La sede legale potrà essere trasferita nell'ambito del territorio comunale senza che ciò comporti modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
4. Essa svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della provincia di Modena con possibilità di operare su tutto il territorio provinciale e/o nazionale e/o internazionale.
5. L'associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro, non ha personalità giuridica e gode dell'autonomia economica ed amministrativa consentita dalle norme del Codice del Terzo Settore nell'ambito delle proprie attività,.

Art.2

VALORI

1. L'Associazione si ispira ai valori e principi dello Statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri (d'ora in avanti, anche abbreviata in "ANC") approvato con D.P.R. 1286 del 25 luglio 1956, e successive modifiche e varianti.
2. L'Associazione, quale segni distintivi, si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
3. L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, uniformi e distintivi, loghi e livree dei mezzi dell'ANC.

Art.3

SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e amministrativa; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

1) L'Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, quindi, intende;

a) operare a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente promuovendo e tutelando i diritti delle persone mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;

b) realizzare una presenza attiva e visibile sul territorio, proponendosi di assistere gli Enti Locali e le istituzioni prioritariamente quelle dell'Arma dei Carabinieri, delle altre Forze Armate dello Stato, della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ponendo in essere attività di osservazione e riferimento a favore e supporto dei predetti Enti ed Istituzioni finalizzata a promuovere il rispetto della legalità, la convivenza civile, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;

c) coordinarsi con le strutture ed Organizzazioni di Volontariato esistenti ed operanti nel medesimo ambito, anche fornendo propri volontari appositamente formati per lo svolgimento di servizi di volontariato di natura analoga a quelli svolti in proprio;

d) collaborare attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi, quali partenariati, convenzioni, intese e ogni altra forma di accordo con Enti Pubblici e Privati o anche altri Enti del Terzo Settore, sia promuovendo forme stabili di collegamento, sia in occasione di singoli eventi pubblici e/o privati come, ad esempio, manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose o di rappresentanza, al fine di realizzare servizi di pubblico interesse nell'ambito delle attività e scopi previsti nel presente Statuto

e) affiancare le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra urbana volte a migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;

f) salvaguardare il patrimonio pubblico e privato di carattere storico, culturale e artistico;

g) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;

h) promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari.

Art.4

ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio **in via principale**, ma non esclusiva, delle seguenti attività di **interesse generale** individuate nell'ambito delle attività di cui all'**Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**:

- interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14.08.1991 nr.281 e successive modificazioni [V **lettera e) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017**];

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico, culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr.42 e successive modificazioni [V. **lettera f) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017**];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o sui social network, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore [V. **lettera i) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017**];
- promozione della cultura della legalità, [V. **lettera v) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017**];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [V. **lettera w) Art. 5 del D.Lgs. 117/2017**];

2. L'Organizzazione, a norma dell'**art. 6 del Codice del Terzo Settore**, potrà svolgere **anche attività secondarie e strumentali**, diverse rispetto a quella principale, ma pur sempre individuate fra quelle previste dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge e, comunque, da appositi atti e/o regolamenti interni demandati alla competenza all'Organo di Amministrazione, da adottare con approvazione preventiva o ratifica successiva da parte dell'Assemblea. L'Organo di Amministrazione, in particolare, oltre ad avere facoltà di individuare in concreto le attività in oggetto e stabilire l'eventuale loro disciplina e modalità di svolgimento, dovrà altresì attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.e.

3. In ogni caso, nell'ambito delle attività sia principale che secondarie devono ritenersi comprese quelle collaterali e strumentali al loro perseguimento in funzione degli scopi statuari.

4. L'esercizio delle suddette attività si concretizza dal punto di vista operativo in:

- prestare la propria opera a seguito di interventi per la sicurezza del territorio, di segnalazione incendi, sicurezza stradale, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della flora e della fauna, della difesa e protezione delle persone, delle cose e degli animali;
- fornire supporto alle Polizie Locali, alle Forze di Polizia dello Stato, ed a altri enti pubblici e privati, nonché ad altre associazioni, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie e di supporto;
- segnalare alle Polizie Locali e ed alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana nonché disagio sociale o che, comunque, possano influire sul corretto svolgimento




della vita comune e/o sulla fruizione regolare degli spazi pubblici, sportivi e comunque comuni;

- promuovere e tutelare i diritti alla persona mediante l'assistenza e la vigilanza, prioritariamente nei confronti di diversamente abili, anziani, minori ed emarginati nonché nei confronti di chiunque si trovi in situazione di disagio sociale;
- diffondere e promuovere la cultura della legalità nelle fasce più deboli della popolazione con riferimento soprattutto a minori e giovani, anche promuovendo eventi socio culturali, anche in collaborazione e/o a favore di Enti scolastici, Università ed organismi pubblici e privati;
- proporre ed attuare iniziative, anche editoriali, per lo sviluppo del sentimento di appartenenza sociale e civile, di controllo sociale del territorio da parte della popolazione, al fine di consolidare strategie condivise che i cittadini possano attuare per contribuire alla difesa delle fasce più deboli della popolazione in relazione al concetto di rete sociale;
- proteggere, conservare e valorizzare l'ambiente, la cultura, il patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
- svolgere ogni altra attività, non specificatamente menzionata nell'elenco di cui sopra, purché coerente con le finalità istituzionali e con la preparazione specifica del personale dell'Associazione.

5. Per il perseguimento dei suddetti scopi ed attività, l'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività, ovvero accettare o richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, il tutto, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nelle forme, condizioni e limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

6. L'associazione opera avvalendosi di mezzi ed attrezzature proprie ovvero di quelle di cui sia legittimamente in possesso, di quelle messe a disposizione da parte di terzi, nonché delle risorse, capacità, conoscenze e prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.5

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e aperte a tutti gli associati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6

ADERENTI

1. Possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, ne accettino lo Statuto ed intendano collaborare nel raggiungimento degli scopi qui previsti.
2. L'adesione all'Associazione non ha limiti di tempo e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso definitivo.
3. Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art.7

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'associazione, i candidati interessati devono presentare domanda per iscritto, su apposito modulo predisposto dall'Associazione, al Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e di impegnarsi ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché a partecipare alla vita associativa ed alle attività di volontariato secondo le proprie disponibilità temporali.
2. Vista l'attitudine dell'Associazione ad agire in stretta relazione ed a supporto di Enti pubblici e, soprattutto, di forze di polizia la domanda di ammissione conterrà altresì l'impegno a comunicare la sottoposizione ad eventuali procedimenti penali nonché la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'aspirante di fedeltà alla costituzione repubblicana, di non aver tenuto e non tenere comportamenti contrari alle ragioni di sicurezza dello Stato, di assenza di condanne definitive per delitti non colposi e/o che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e, nel caso di cessazione del rapporto con una Pubblica Amministrazione o Forze Armate o di Polizia, dovrà contenere informazioni sulle cause del cessato rapporto;
3. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda entro i successivi 30 giorni. La decisione si deve basare su criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La delibera deve essere comunicata all'aspirante entro i successivi 30 giorni.
4. In caso di ammissione il nuovo associato deve essere iscritto a libro soci.
5. In caso di provvedimento di diniego lo stesso deve essere motivato. Contro di esso, l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo attestante la data di ricevimento. La decisione da parte dell'Assemblea Ordinaria verrà assunta in occasione della prima Assemblea utile successiva al deposito dell'istanza e dovrà obbligatoriamente contenere fra gli argomenti all'ordine del giorno la trattazione dell'istanza in questione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



Art.8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, purché iscritti da almeno tre mesi;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa visione potrà essere esercitata vuoi mediante invio, anche a mezzo mail, della documentazione richiesta vuoi presso la sede dell'Associazione alla presenza delle persone indicate dal Consiglio Direttivo.
- d) L'esercizio dei diritti sociali spetta a coloro che sono iscritti nel libro associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali, evitando di arrecare pregiudizio al decoro dell'Associazione, nonché ai valori dell'Arma dei Carabinieri. A tali regole di comportamento gli associati sono tenuti a conformarsi anche nell'uso dei social media (Whatsapp, X, Instagram, Facebook ecc.) ricordando che ciascuno è responsabile in proprio di ciò che pubblica ed afferma e degli eventuali pregiudizi che può arrecare;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome dell'Associazione, né utilizzare simboli, loghi, divise e strumenti della stessa al di fuori dei servizi previsti o senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) indossare l'uniforme nelle cerimonie per le quali sia prevista e nei servizi comandati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- e) partecipare alle attività formative programmate dall'Associazione e partecipare fattivamente alla vita associativa svolgendo attività o servizi nei quali l'Associazione è impegnata;
- f) mantenere sempre atteggiamenti consoni al ruolo che compete;
- g) mantenere la riservatezza circa le informazioni in qualunque modo acquisite durante le attività istituzionali, ivi comprese, anche quelle di altri associati o terzi;
- h) comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale iscrizione ad altre associazioni di volontariato che svolgano le medesime attività;
- i) comunicare oltre al proprio indirizzo di residenza anagrafica anche un proprio recapito di telefono cellulare e indirizzo mail, ai quali dichiarino di accettare di ricevere messaggi e comunicazioni inerenti attività operative e rapporto associativo, impegnandosi ad installare le applicazioni software per la consultazione delle email e delle "chat" in uso nell'Associazione (per esempio WhatsApp e/o altre), a

verificarne il corretto funzionamento, a comunicare tempestivamente al Presidente eventuali variazioni, accettando che le comunicazioni a lui dirette siano efficaci e perfezionate una volta che gli siano state inviate e messe a disposizione ai predetti recapiti telematici (mail e chat), indipendentemente da eventuale omessa o ritardata consultazione da parte sua, a qualsiasi causa dovuta.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili nè rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art.9

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) recesso volontario (dimissioni). Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

c) mancato pagamento della quota associativa, contegno, quest'ultimo che consente di presumere che l'associato non abbia più interesse a partecipare e, pertanto, equivalente a manifestazione di volontà di recesso. In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dalla chiusura del tesseramento e, nel caso in cui l'associato receduto voglia nuovamente associarsi, dovrà presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

d) esclusione dall'Associazione con provvedimento disciplinare.

2. L'Associato che sia stato escluso o abbia dato le dimissioni, ovvero l'erede, in caso di decesso, non ha diritto alla restituzione delle quote versate ed ha l'obbligo di restituire tutto quanto ricevuto dall'Associazione, anche avendone concorso all'acquisto (a puro titolo d'esempio, senza che ciò costituisca elenco completo: abbigliamento, distintivi, apparecchiature meccaniche e/o di comunicazione ecc.); la mancata spontanea restituzione entro 30 giorni dal sollecito che all'uopo potrà essere inviato, darà luogo all'addebito dei relativi costi di approvvigionamento.

3. La cessazione del rapporto di Socio, da qualunque causa dipenda, qualora risulti definitiva, varrà annotata sui registri interni e pubblici, ove fossero previsti.

Art.10

DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e le sanzioni proporzionali alla gravità della condotta o infrazione commessa e/o alla recidiva,

2. Le condotte che possono dare luogo a sanzioni disciplinari sono:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) gravi e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero utilizzo improprio e/o al di fuori delle attività di servizio dell'Uniforme con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri o dei segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali o di immagine;



d) negligente e/o scarsa partecipazione alle attività programmate dall'Associazione o mancata frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento.

4. I provvedimenti disciplinari possono consistere in:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea per un periodo di tempo determinato;
- c) sospensione immediata qualora gli addebiti siano gravi e/o reiterati.
- d) esclusione definitiva.

3. Il provvedimento disciplinare pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Nel caso di contestazione di un comportamento grave o di recidiva, il provvedimento adottato dal Consiglio direttivo può anche prevedere l'immediata sospensione dell'associato. Contro di esso, l'associato può proporre controdeduzioni difensive entro i successivi 15 (quindici) giorni; ove la decisione da parte del Consiglio direttivo venga confermata, potrà proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la decisione da parte dell'Assemblea Ordinaria verrà assunta in occasione della prima Assemblea utile successiva al deposito dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. Nel caso del provvedimento disciplinare di esclusione, fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria nella quale si dovrà discutere il suo ricorso, l'associato si intende sospeso: egli può partecipare alle riunion assembleari ma non ha diritto di voto.

TITOLO III SUI VOLONTARI

Art.11

DEI VOLONTARI E DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano spontaneamente la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidaristici.

2. L'Associazione deve iscrivere in apposito registro gli associati che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.
2. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione potrà avvalersi di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività dei volontari.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)
 - c) il Presidente.
 - d) l'Organo di Controllo; trattasi di organo eventuale, che diviene obbligatorio solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge.

Art.14

CARICHE SOCIALI ED INCOMPATIBILITA'

1. Tutte le cariche sociali durano cinque anni e sono riconfermabili e gratuite; ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione;
2. Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi;
3. A garanzia dell'indipendenza dell'Organizzazione e nel rispetto dei principi della apertività e apoliticità propri dell'Associazione, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi dell'associazione è incompatibile con incarichi politici (es: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e/o di Consiglio di Enti Locali Territoriali), nonché con incarichi direttivi nell'ambito di organizzazioni politiche e sindacali.
4. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza dei medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile.
5. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato

attivo e passivo

6. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, di intervenire nella discussione, esercitare i relativi diritti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che comporti il provvedimento dell'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.15

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. Nei casi di cui al comma 3, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda entro i termini indicati, il Vice Presidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire agli associati in forma cartacea e/o informatica almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno; se trattasi di riunione in tele/video conferenza, l'avviso deve contenere anche le modalità e condizioni di svolgimento con l'indicazione degli strumenti o canali di comunicazione predisposti per la riunione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata il giorno successivo a quello della prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed il verbale è inserito nel

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione della deliberazione stessa.

Art.16

ASSEMBLEA ORDINARIA - Competenze e quorum

1. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) determinare il numero, ed eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare eventuali programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e disciplinari;
 - e) approvare l'eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Per le elezioni degli Organi Sociali, l'Assemblea verrà Presieduta dal Socio, non Candidato, con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione o, nel caso fossero più d'uno, dal Socio più anziano d'età. La Commissione di scrutinio nominata dall'Assemblea elettorale, sarà composta da tre Associati non candidati alle cariche sociali. Le candidature per le cariche sociali dovranno pervenire al Presidente uscente in forma scritta entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Competenze e quorum

1. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le delibere di modifica statutaria, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.18

ASSEMBLEA - Regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente per voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti il Consiglio direttivo, non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo e, per esso, il Presidente, può invitare a partecipare all'Assemblea anche soggetti estranei all'Associazione ma senza diritto di voto.

Art.19

CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20

CONSIGLIO DIRETTIVO - Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, almeno ogni sei mesi ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto in formato cartaceo o informatico; in caso di urgenza, anche mediante comunicazione telefonica. L'avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data di riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza derivanti da richieste di impegni per i quali necessita una risposta immediata il preavviso deve essere di almeno ventiquattro ore.
3. Fuori dai casi sopra citati, in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze a cui partecipino tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal

Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal Consigliere più anziano.

5. La prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto, già fissata dall'Assemblea elettorale, è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano a voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, se nominato.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, scritto e sottoscritto, anche con strumenti informatici, dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

10. I Membri del Comitato Esecutivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro presso il RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.21

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) predisporre, anche delegandone la redazione ad uno dei suoi membri, il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) predisporre eventuali programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) nominare il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri membri, nonché ratificare la nomina del Segretario su indicazione del Presidente; il segretario può essere individuato anche fra gli associati;

e) deliberare la sostituzione del primo dei non eletti nel caso di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo;

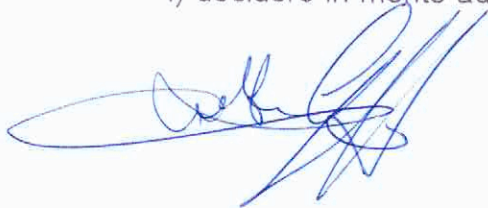
f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sui provvedimenti disciplinari;

g) redigere gli eventuali regolamenti da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

l) decidere in merito ad eventuali incarichi da affidare a collaboratori e/o consulenti



esterni;

m) ratificare o respingere eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

o) autorizzare a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente alla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private;

p) autorizzare/ratificare la costituzione in giudizio dell'Organizzazione;

q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, ovvero soci che siano dotati di competenze particolari o specifiche, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. In tal caso nel relativo verbale dovranno essere specificate attribuzioni e limiti degli atti da compiersi.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale delle mansioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art.22

IL PRESIDENTE

Poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure per revoca disposta dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che verso terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza e/o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente deve convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo

Presidente.

6. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, eventuali soggetti terzi che siano espressamente invitati dal Presidente.

Art.23

CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione in formato cartaceo o informatico al Consiglio Direttivo;
- b) mancata partecipazione di un consigliere senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. In tal caso, il Consiglio potrà invitare il consigliere a dichiarare se intende proseguire nell'incarico o rassegnare le dimissioni. La mancata risposta nel termine di 30 giorni s'intende quale manifestazione di rinuncia all'incarico con conseguente subentro del primo dei non eletti.
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità quali previste dal presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero di non eletti si procederà a nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il vice presidente oppure il Consigliere residuo più anziano d'età, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri residui ovvero quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

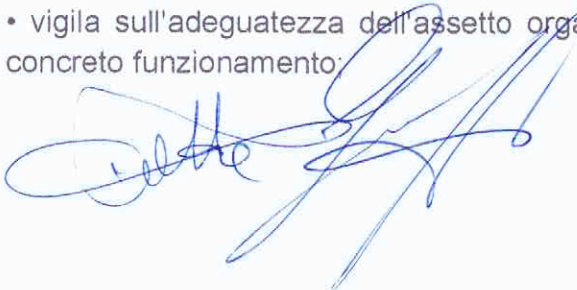
Art.24

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Se nominato:

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. 11 bilancio sociale;
- da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

Art.25

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
2. il libro degli associati;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.26

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, comunque qualificate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi e/o rimborsi spese da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)
 - g) rimborsi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art.28

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio..
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.29

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere indetta prima di 10 (dieci) giorni dalla prima convocazione qualora in quest'ultima sia venuto a mancare il numero legale.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni od organismi secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

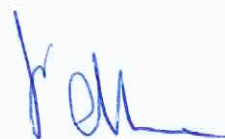
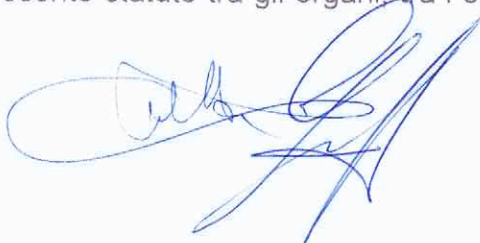
TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa



al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

2. In mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata Dal Presidente pro tempore della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena APS.

Art.31

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

*** **

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

*** **

Approvato in sede di Assemblea Straordinaria tenutasi in Modena, Viale Tassoni, 42, nei locali della Sezione di Modena dell'Associazione Nazionale Carabinieri presso la Caserma Carabinieri "Emanuele Messineo"

Modena li 04/05/2024

Emilio D'Amico

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il *04/05/2024*
al n° *1144* Serie *3*
Corrisposti €
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1194
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 04/05/2024 REGISTRATO IL 09/05/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001194

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94227830364 GRUPPO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE
ID. TELEMATICO: TGU24L001194000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94227830364

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE + STATUTO

